

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto di liquidazione delle spese di giustizia, opposizione, termine di trenta giorni

L'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

NDR: in senso conforme, da ultimo, Corte Cost. n. 234/2016.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.9.2017, n. 21051

...omissis...

Con ordinanza dell'8/5/2015 la Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile in quanto tardiva l'opposizione proposta dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, avverso il decreto di pagamento n. 86/2014 in favore dell'avv. ssss nel procedimento civile n. 1640/2007 RG pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno.

Rilevava l'ordinanza che a norma dell'art. 170 del citato D.P.R., l'opposizione poteva essere proposta entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto impugnato.

Nel caso di specie emergeva che il decreto era stato comunicato al PG in data 5 giugno 2014 e che viceversa l'opposizione era stata proposta mediante deposito presso la Cancelleria della Corte in data 3 luglio 2014, ben oltre il suddetto termine.

Avverso tale provvedimento propone ricorso la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno sulla base di un motivo.

Con ordinanza del 21/2/2017 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato e, provvedutosi a tanto, il Ministero proponeva controricorso aderendo alle richieste della ricorrente, mentre l'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

Lamenta la ricorrente che erroneamente sia stato applicato all'opposizione de qua il termine di venti giorni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, senza tenere conto del fatto che a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, è stata soppressa la previsione relativa al termine di venti giorni per l'opposizione, dovendo invece farsi riferimento, in assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore, al termine generale di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto.

A tal fine deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, in riferimento all'art. 76 Cost..

In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016).

Per l'effetto, avendo la decisione gravata fatto ricorso, ai fini della valutazione della tempestività, ad un termine non più suscettibile di applicazione, occorrendo invece tenere conto ai fini in esame delle autorevoli indicazioni offerte dalla Consulta, l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio per alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le statuizioni in merito alle spese del presente giudizio.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità